



CITTÀ DI ARONA

Provincia di Novara

Copia

Settore SERVIZI PER IL TERRITORIO
Servizio AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 156 / 2024

OGGETTO: ROCCA BORROMEA – Fornitura mangime per animali anno 2024, determinazione a contrarre e affidamento diretto tramite Portale Appalti Verbania, ditta Mario Alberici sas di Alberici Antonio & C., Importo € 880,00 Iva compresa. CIG B201F6E1FF.

Il Dirigente

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016 e successivo aggiornamento decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019;

Visto altresì lo statuto del Comune di Arona, e in particolare gli articoli sulle funzioni dei dirigenti/responsabili di servizio;

Richiamato il decreto sindacale n. 46 del 12.10.2023 prot. n. 45907/2023, assunto dal Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri spettanti al Sindaco, con il quale sono state attribuite all'Ing. Silvana Paganelli Azza le funzioni di Dirigente del Settore II "Servizi per il Territorio" del Comune di Arona;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 26.06.2003 e s.m. e i. con la quale è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento interno degli uffici e dei servizi, con particolare riferimento all'art. 31 che assegna la competenza al Dirigente per l'assunzione di determinazioni;

Premesso che:

- tra il Comune di Arona e la proprietà Borromeo è stato sottoscritto un comodato d'uso gratuito per 16 anni (rep. N. 19 del 18.01.2011) ad oggetto il complesso immobiliare denominato Rocca Borromeo, finalizzato a perseguire il miglioramento delle condizioni di conservazione e di tutela dell'immobile, nonché la sua promozione e valorizzazione dal punto di vista storico-culturale e turistico, per consentirne la fruizione da parte della cittadinanza;
- con convenzione rep. 22 del 6 agosto 2013 tale comodato d'uso è stato esteso di ulteriori 10 anni, pertanto fino al 18.01.2037;
- il servizio di gestione del parco (parte sommitale) è stato aggiudicato con bando pubblico al sig. Liberati Giuseppe con il quale è stato stipulato il contratto rep. n. 122 in data 24.01.2012, integrato in data 23 gennaio 2014, con atto rep. N. 283/2014;
- con successiva convenzione/contratto rep. N. 547 del 17.05.2017 il termine finale del citato comodato è stato rideterminato nel 18 maggio 2043, ovvero trentadue anni e mesi quattro dal termine iniziale del 18 gennaio 2011;

Vista la documentazione contrattuale che disciplina il CONTRATTO DI GESTIONE PER LA CUSTODIA E LA MANUTENZIONE DEL VERDE DEL PARCO DELLA ROCCA, contratto stipulato tra il Comune di Arona e il sig. Liberati Giuseppe in data 24 gennaio 2012 repertorio Atto n. 122 e successivamente modificato in data 23 gennaio 2014 repertorio Atto n. 283;

Dato atto in particolare che il suddetto contratto all'articolo 5 lettera h) prevede tra l'altro a carico del Comune le spese veterinarie e le spese per il mantenimento degli animali durante il periodo autunno – inverno;

Rilevato che occorre provvedere al sostentamento degli animali nel periodo invernale, acquistando cibo e materiale per la pulizia;

Dato atto:

- che, alla luce dell'istruttoria svolta l'importo della fornitura è inferiore a 140mila euro;
- che, dato l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00), per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del Dlgs n. 36/2023;
- non sussiste interesse transfrontaliero certo ai sensi dell'art. 48 comma 2, del Dlgs n. 36/2023;

Considerato:

-trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della prestazione in oggetto;

-l'art. 50, comma 1, let. b) del Dlgs n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

-l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

-il Responsabile di procedimento per la fase di affidamento ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90 è l'Arch. Stefania Rita Quartieri;

-ai sensi dell'art. 58 del Dlgs n. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente data l'esiguità della fornitura;

Dato atto che dal 1° gennaio 2024 è entrato in vigore l'obbligo di digitalizzazione degli appalti pubblici previsto dall'art. 19 e ss. Del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che il Comune di Arona con delibera di Consiglio Comunale n. 20/2022 ha approvato il rinnovo all'adesione alla Centrale Unica di Committenza "Centrale Acquisti" ente capofila Verbania fino all'anno 2026;

Atteso che gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000 possono essere espletati direttamente dal Comune di Arona;

Considerato che:

- il Comune di Arona non è in possesso di un sistema autonomo di negoziazione telematico;
- che invece la Centrale Unica di Committenza "Centrale Acquisti" ente capofila Verbania è dotata di propria piattaforma telematica di negoziazione;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023;

Dato atto:

- che trattandosi di un affidamento inferiore a € 5.000 si deroga dal principio di rotazione ai sensi del comma 6° art. 49 del D.lgs 36/2023;

- che per la spesa in oggetto non risulta necessaria l'acquisizione del CUP non trattandosi di spesa di investimento;

- che, ai sensi dell'art. 106 del Dlgs n.36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria;

- che il RUP ha provveduto a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del Dlgs n. 36/2023;

- che ai sensi dell'art. 117 del Dlgs n. 36/2023, in relazione alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento e/o alle modalità di adempimento delle prestazioni non si richiede la cauzione definitiva;

- per l'avvio immediato dell'esecuzione del contratto si dà atto che l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione;

- la stipulazione del contratto avverrà mediante scambio di lettera commerciale;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del Dlgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Rilevato che a tale scopo è stato richiesto preventivo di spesa alla ditta Mario Alberici sas di Alberici Antonio & C. di Castelletto Sopra Ticino (NO);

Visto il preventivo di spesa pervenuto in data 05.06.2024 – prot. 26097 da parte della ditta Mario Alberici sas di Alberici Antonio & C. che prevede una spesa complessiva di € 880,00, Iva al 10 ed al 4% compresa, per la fornitura di n. 100 balle di fieno e di n. 20 rotelle di sale da 720 gr.;

Dato atto che è stata attivata una procedura di affidamento diretto Gara n. G02202 sul Portale Appalti Verbania in data 06.06.2024 rivolta all'operatore economico ditta Mario Alberici sas di Alberici Antonio & C., C.F./P.IVA 01429000035;

Dato atto che occorre procedere al relativo impegno di spesa;

Visto il DURC on line della ditta Mario Alberici sas di Alberici Antonio & C., prot. INPS_41241075 con scadenza 03.10.2024 dal quale risulta la regolarità contributiva nei confronti di INPS ed INAIL (Cassa Edile non iscritto);

Visti:

- il D.Lgs. 36/2023 e relativi allegati;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamati

- l'art. 169 del "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali", approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D. Lgs. 118/2011 il quale stabilisce che la giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza, e con riferimento al primo esercizio anche in termini di cassa;
- l'art. 175 c. 9 del medesimo decreto così come modificato dal D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, che dispone che le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno;
- l'art 175 comma 5 quater che attribuisce ai responsabili della spesa, le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;

Visti il DUP 2024-2026, nelle risultanze aggiornate alla data odierna, e il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, approvati dal Commissario Straordinario nell'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio Comunale, rispettivamente con atti n. 58/2023 e n. 1/2024, esecutivi ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione n. 1 del 09.01.2024, assunta dal Commissario Straordinario nell'esercizio delle funzioni spettanti alla Giunta Comunale, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;

DETERMINA

1. di apportare alle dotazioni del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026, esercizio 2024, assegnate con deliberazione n. 1 del 9.01.2024, assunta dal Commissario Straordinario nell'esercizio delle funzioni spettanti alla Giunta Comunale, esecutiva ai sensi di legge, le variazioni in termini di competenza e cassa dettagliate nello storno di fondi disposto nel successivo punto 2 del presente atto;

2. di stornare nel Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, esercizio 2024, le seguenti somme:

Uscita

€ 96,00 dal cap./art. 1240/14 a favore del cap./art. 1240/12 ed € 255,00 dal cap./art. 1.240/18 a favore del cap./art. 1240/12, iscritti alla missione 09 programma 02 titolo 1 macroaggregato 103;

3. di acquisire la fornitura di cibo per gli animali presenti presso il Parco della Rocca Borromea anno 2024 mediante affidamento diretto all'Operatore economico Mario Alberici sas di Alberici Antonio & C., via Arquello, 9 – 28053 Castelletto Sopra Ticino, C.F./P.IVA 01429000035 per le motivazioni indicate nella premessa del presente atto, che si intendono qui richiamate;

4. di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:

- il fine che il contratto intende perseguire è l'assolvimento di obblighi convenzionali;
- l'oggetto del contratto è la fornitura di cibo per animali presso Rocca Borromea;
- il contratto verrà stipulato mediante scambio di lettere secondo gli usi commerciali;
- le clausole contrattuali sono quelle previste dalla predetta lettera e dal preventivo di offerta;

• il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamati;

5. di impegnare pertanto l'importo complessivo di € 880,00, Iva compresa, a favore del predetto operatore economico, con imputazione sul Bilancio di Previsione finanziario es. 2024 - 2026 secondo i seguenti riferimenti:

<u>U</u>	<u>Missione Programma Titolo Macroaggregato</u>	<u>Cap./Art.</u>	<u>Codice Piano Conti Finanziario (V livello)</u>	<u>Importo €</u>	<u>CIG</u>	<u>Es. Fin.</u>	<u>n. impegno</u>
	09.02.1.103	1240/12	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	880,00	B201F6E1FF	2024	

6. di dare atto che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;

7. di attestare che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Arona, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;

8. Di dare infine atto che:

- di dare atto che l'obbligazione giuridica in adozione è esigibile con scadenza 2024;
- ai sensi dell'art. 8 del vigente regolamento di contabilità comunale, il presente provvedimento è coerente con il DUP 2024-2026 approvato con D.C.C. 58/2023, e successive modifiche ed integrazioni;
- l'adozione del presente provvedimento comporta l'esame favorevole in merito alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-*bis* del TUEL;
- ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera a), punto 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito legge 3 agosto 2009 n. 102, è stata effettuata preventivamente la verifica che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in approvazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Arona lì, 07/06/2024

Responsabile del procedimento: Arch. Stefania Rita Quartieri

Responsabile dell'istruttoria ed elaborazione dati: Arch. Stefania Rita Quartieri

Il Dirigente
FIRMATO DIGITALMENTE
Ing. Silvana Paganelli Azza